

TI_GERICHTE 9.2024.39 vom 12. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2024.39

FR: TI_GERICHTE 9.2024.39 du 12 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 9.2024.39 del 12 giugno 2024

Regeste

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, collocamento presso CEM, competenza territoriale ARP

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

La reclamante critica la decisione dell'Autorità di protezione in merito al suo collocamento presso un istituto giovanile e alla conseguente privazione dei genitori del diritto di determinarne il luogo di dimora, contestando gli accertamenti dell'Autorità di prime cure e giudicando il provvedimento lesivo del principio della proporzionalità e della sussidiarietà.

E. 3

Con risoluzione 5 febbraio 2024 (ris. n. 24/2023), dopo aver ricordato minuziosamente le circostanze fattuali, la situazione di disagio ascritta a RE 1 sia all'interno che fuori dal nucleo familiare con entrambi i genitori, gli atti delinquenti da lei commessi nei confronti di alcuni coetanei al vaglio della Magistratura dei minorenni, come pure tutti gli interventi ambulatoriali intrapresi a suo favore e non andati a buon fine da parte dei servizi sociali e della sua rete di supporto, l'Autorità di protezione ha deciso di collocare la minore presso un centro di accoglienza minorile ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC (cfr. pto. 2 del dispositivo), privando pertanto i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia (cfr. pto. 1 del dispositivo). L'Autorità di prime cure ha infatti considerato che, alla luce "dei gravi reati commessi dalla minore (...) delle difficoltà dei genitori di RE 1 di costruire un punto di riferimento in cui la minore possa trovare sostegno e assistenza, come pure la loro completa incapacità di porre un freno ai comportamenti socialmente devianti della loro figlia (...) appare assolutamente necessario privare i signori RE 2 e RE 3 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia RE 1, ricoverandola presso il Centro di

pronta accoglienza e osservazione _____ di _____” (cfr. pag. 2 e 3 della decisione impugnata).

E. 4

Nel proprio reclamo, l'insorgente, rappresentata dai genitori, richiamando i dispositivi di legge e la relativa dottrina, contesta preliminarmente la competenza territoriale dell'Autorità di protezione di _____, stante il proprio trasferimento di domicilio a _____ a far tempo dal 9 settembre 2020 (recte 1. dicembre 2021 e cfr. reclamo a pag. 6). Dopo aver riassunto i fatti e il complesso contesto familiare, osserva che “ la qui decisione avversata appare assolutamente fuori luogo, manifestamente sproporzionata, lesiva dei diritti della qui reclamante e del suo legittimo interesse ”, tenuto anche conto del fatto che, a sua detta, l'Autorità di protezione avrebbe dovuto prima istituire a suo sostegno, e a quello dei genitori, delle misure meno incisive che permettessero la conservazione della vita nel nucleo familiare (cfr. reclamo a pag. 5), ciò che, invero, non avrebbe fatto. In particolare, la reclamante lamenta che, nella propria risoluzione, l'Autorità non avrebbe chiarito o, quantomeno menzionato, il pericolo a cui ella non poteva essere altrimenti sottratta, così come non si è premurata di sottoporla ad un esame peritale prima di procedere al suo ricovero (cfr. pag. 15 e 17 del reclamo). Evocando i principi di proporzionalità e sussidiarietà, ribadisce che non sono adempiuti i presupposti giuridici per il provvedimento adottato nei suoi confronti, chiedendo pertanto l'annullamento della risoluzione contestata limitatamente ai punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo “ poiché palesemente arbitraria, resa senza minimamente accertare l'interesse ed il bene della qui reclamante, che, in modo del tutto ingiustificato si è vista limitare la propria libertà personale senza che vi siano delle risultanze oggettive (una perizia) che indichino come tale misura sia idonea alla luce delle problematiche familiari riscontrate e mai adeguatamente indagate” (cfr. reclamo pag. 16, 17 e 19). Da ultimo, l'insorgente postula l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. I. Competenza territoriale

E. 5

Come giustamente rilevato da RE 1 nel proprio allegato ricorsuale, prima di entrare nel merito, occorre anzitutto chinarsi sulla questione a sapere se l'Autorità regionale di protezione _____ era, in effetti, territorialmente competente per l'istituzione della misura nei confronti della minore, a fronte del suo intervenuto cambio di domicilio a _____).

E. 5.1

Anche nel caso in cui la reclamante non avesse eccepito l'incompetenza territoriale, a norma degli art. 450 ss CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht, n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza a decidere dell'autorità di primo grado, sia materiale che territoriale (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 2 e 4).

E. 5.2

Giusta l'art. 442 cpv. 1 CC è competente l'autorità di protezione del domicilio dell'interessato. In caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori ; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio,

l'autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della legge, sono necessarie delle decisioni delle due autorità in questione; non di meno l'autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una misura, l'autorità che gestisce la misura può invece, senza attendere la ripresa della misura da parte dell'altra, emanare decisioni che riguardano l'esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla situazione giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, pag. 35 n. 1.107 e pag. 40 n. 1. 123; decisione del 16 ottobre 2002 TF 5C.200/2002; decisione CDP del 30 gennaio 2015, 9.2014.40). In particolare, l'autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del trasferimento, la competenza territoriale per inasprire la misura (BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb).

E. 5.3

Come giustamente ricordato dall'Autorità di protezione nelle sue osservazioni, nel caso in esame, essendo pendente il procedimento, nonostante il cambiamento di domicilio dell'interessata, la competenza è rimasta inalterata fino all'emanazione del provvedimento a sua protezione. RE 1 ha infatti trasferito il proprio domicilio a _____ con effetto dal 1. dicembre 2021, mentre il collocamento della sorella maggiore _____ era in corso ed erano, di riflesso, già pendenti gli ulteriori accertamenti richiesti nei confronti della situazione familiare e personale della stessa reclamante (valutazione socio-famigliare/ambientale, delle capacità genitoriali e della condizione psicoaffettiva della minore) per decidere in seguito la misura più idonea e tutelante il suo benessere; ritenuto altresì come, nel frattempo, la madre fosse già stata privata del diritto di determinare il luogo di dimora anche della figlia RE 1 (cfr. risoluzione no. 20.4524 del 4 settembre 2020). Richiamato il principio della perpetuatio fori evocato al precedente considerando, è pertanto a giusto titolo che l'Autorità di prime cure, una volta in possesso delle risultanze dei rapporti richiesti ai servizi preposti e degli ulteriori aggiornamenti circa la situazione di RE 1 – fra cui, in particolare, il rapporto urgente 29.1.2024 dell'UAP – ha predisposto il collocamento della minore, trasmettendo, nel contempo, la misura alla nuova Autorità competente, essendo tale provvedimento, per definizione, di natura temporanea. Sarà infatti l'Autorità del “nuovo” domicilio a doversi chinare – in base alle mutate o nuove circostanze – sulla necessità, sia del proseguimento e/o della modifica della misura istituita, che della richiesta di ulteriori accertamenti peritali nei confronti di RE 1 e dei suoi genitori. Premesso che questa Camera – alla luce dell'attuale e comprovata situazione di disagio in cui versa la reclamante – condivide, a sua tutela, il provvedimento adottato nei suoi confronti per le ragioni di fatto e di diritto che verranno approfondite nei seguenti considerandi, a titolo abbondanziale occorre inoltre evidenziare che l'eccezione della competenza territoriale, oltre a non essere mai stata sollevata nel corso degli ultimi quattro anni, sarebbe altresì contraria al benessere della minore, andando ad annullare, in maniera temporanea, una situazione abitativa di fatto della minore, per poi essere, molto verosimilmente, nuovamente ripristinata ad opera dell'Autorità del suo luogo di domicilio, creando discontinuità e ulteriore confusione nel percorso istituito a favore di RE 1 a sua protezione. Per le ragioni sopra esposte, tale censura non può quindi trovare accoglimento in questa sede. II Collocamento

E. 6

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'Autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minore presso terzi o in un istituto (Meier/ Stettler, *Droit de la filiation*, 6^a ed., 2019, n. 1173-1739 pag. 1129-1132). Nel caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all'Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid, in: *BSK ZGB I*, 5^a ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: *CR CC I*, ad art. 310 n. 7).

E. 6.1

Nell'accezione di "pericolo" rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del

E. 6.2

Ai sensi dell'art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all'Autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell'evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull'evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.). Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l'Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell'art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione un'ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all'Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell'autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc.

9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.). 7. L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito del diritto di protezione. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). 7.1. La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'Autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall'art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, *Droit de filiation*, 6^{ed.} 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). 8. Nella fattispecie, la reclamante, supportata dai genitori, contesta le motivazioni che l'Autorità di protezione ha posto alla base della propria risoluzione, collocandola presso il _____ e privando i genitori, provvisoriamente, della facoltà di determinare il suo luogo di dimora. Particolarmente, RE 1 contesta che vi sia una situazione di pericolo ai sensi della dottrina e giurisprudenza citate, elemento, a sua detta, neppure verificato e menzionato da parte dell'Autorità di prime cure. 8.1. Corrisponde al vero, come sostenuto dalla reclamante, che a seguito del suo affidamento alle cure del padre è susseguito un periodo tutto sommato tranquillo, caratterizzato da una situazione familiare relativamente stabile, con un rapporto padre e figlia senza particolare conflittualità e/o difficoltà relazionali, sebbene quest'ultimo fosse sempre supportato dagli operatori scolastici e della rete (cfr. reclamo a pag. 12). Tali singoli elementi non permettono tuttavia di rimettere in discussione la valutazione globale delle circostanze a lungo termine operata dall'Autorità di protezione, la quale fa emergere l'esistenza di una situazione di pericolo per il bene di RE 1. La reclamante tralascia infatti di specificare che, a fronte degli atteggiamenti violenti nei confronti dei coetanei, delle ripetute fughe da casa, delle lunghe assenze da scuola e delle rispettive richieste ai genitori (rimaste inevase) di farsi parte attiva per contenere gli agiti della minore e far fronte, in modo adeguato, alle sue esigenze educative, l'Autorità di protezione ha potuto accertare – non solo alla luce dei fatti concreti, bensì anche mediante la perizia sulle capacità genitoriali – la loro scarsa collaborazione con i servizi preposti, come pure l'incapacità di gestire la propria figlia, ciò che ha reso necessario un intervento immediato nei suoi confronti, finalizzato alla protezione fisica ed emotiva della minore, a impedirle di commettere ulteriori atti delinquenti e di pregiudicare il proprio percorso didattico. Contrariamente da quanto asserito dall'insorgente, non si tratta pertanto di una situazione critica momentanea riconducibile a momenti di vita particolari come, ad esempio, il ricongiungimento con la madre, risolvibile trasferendosi dal padre e con l'ausilio di supporti ambulatoriali. La documentazione agli atti testimonia una condizione familiare complessa di lunga data e la circostanza secondo cui RE 2 e RE 3 sono stati richiamati, spronati e seguiti nelle loro problematiche di genitori nell'esecuzione dei loro compiti educativi almeno a far tempo nel 2014, difficoltà intervenute non solo nei confronti della qui reclamante ma anche della sorella maggiore, tanto che, a fronte delle fughe da casa e degli atti vandalici, si è reso necessario anche nei suoi confronti il ricovero presso un centro educativo minorile. I numerosi rapporti UAP e

dell'Istituto scolastico frequentato da RE 1 evidenziano in particolare un crescendo, negli ultimi anni, degli atteggiamenti ribelli e fuori controllo della minore, così come l'incapacità dei genitori di controllare la propria figlia (ciò anche prima del ritorno della madre RE 2), di rispondere alle sue necessità e di collaborare con la rete e gli operatori scolastici (cfr. rapporto UAP 1.2.2021 " il signor RE 3 fatica ad avere un ruolo autorevole nei confronti della figlia, che appare in generale resistente alle regole e limiti ... Abbiamo quindi proposto al signor RE 3 di beneficiare dell'aiuto del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE). Dopo iniziali resistenze, il signor RE 3 ha aderito a questo progetto..."; rapporto UAP 3.11.2022 " Il signor RE 3 necessita tuttavia di un appoggio educativo per far fronte alle varie e complesse situazioni che si presentano con la figlia ... L'adesione a questi supporti, in particolare SAE, è altalenante e discontinua. Il signor RE 3 ... fatica a riflettere sulle proprie difficoltà e sui propri limiti e, di conseguenza, fatica a tratti a comprendere il senso dell'intervento educativo "; rapporto UAP 17.10.2023 " Abbiamo potuto constatare che il signor RE 3 fatica a gestire adeguatamente questa situazione e ha nei confronti della figlia delle reazioni inopportune. Ad esempio, se ci sono discussioni fra loro, il signor RE 3 caccia la figlia di casa e le intima di andare a vivere dalla madre" ; scritto Scuola media di _____ 23.11.2023 " La signora RE 2 è stata convocata per un colloquio lo scorso 21 ottobre, ma ha annullato l'appuntamento all'ultimo momento per un impegno di lavoro. Anche i successivi tentativi di incontro sono stati vani. Il signor RE 3 sostiene di non aver più presa sulla figlia e si dimostra rinunciatario di fronte ai suoi impegni genitoriali "; rapporto UAP 9.1.2024 "RE 1 ha presentato delle criticità e i genitori hanno manifestato difficoltà in merito alla sua gestione educativa ... è stata assente da scuola per diversi giorni ... insieme a una sua coetanea, si è allontanata da casa per una notte, senza avvisare la madre ... è stata coinvolta in un diverbio con un'altra ragazza, sfociato in vie di fatto ... alla ripresa scolastica, RE 1 non si è recata a scuola ... la madre di RE 1 non sempre appare trasparente nella comunicazione delle difficoltà nella gestione della figlia, che hanno differenti cause ma che trovano in parte anche origine nella difficile situazione relazionale tra i genitori, ... il padre di RE 1, in conflitto con la ex-moglie e ritenendo di detenere ancora la custodia delle figlie, interviene a livello educativo, spesso in contrasto con quanto definito dalla madre ... il signor RE 3, dopo un confronto con la figlia, ha abbandonato anzitempo ed in malo modo la riunione ... gli inviti alla moderazione e alla ragionevolezza e i tentativi di mediazione tra genitori da parte del nostro Ufficio non hanno purtroppo dato alcun risultato ... in merito alla situazione generale, riteniamo che qualora non vi fosse un'inversione di tendenza, un progetto di collocamento per la minore sarebbe l'opzione necessaria da percorrere "; rapporto UAP 29.1.2024 ... le due sorelle, unitamente ad altre due ragazze, minorenni, si sono rese protagoniste di un violento pestaggio ai danni di un'altra ragazza ... la madre, tuttavia, non è sempre reperibile e questo rende difficoltosa la collaborazione e l'intervento in seno alla famiglia. Il padre, appare in balia degli eventi e non riesce a investire un ruolo autorevole e contenitivo ... da diverse settimane non frequenta più la scuola ... la situazione della minore appare sempre più preoccupante e fuori controllo e i genitori non paiono riuscire a contenere gli agiti e a fungere da agenti protettivi ... chiediamo alla vostra Autorità di indire un incontro urgente con i genitori e la minore al fine di discutere di quanto sopra e valutare la necessità di predisporre di un collocamento fuori famiglia "). Già solo da questa sintesi degli avvenimenti intercorsi negli ultimi tre anni, l'esposizione di RE 1 ad una situazione critica rispetto al proprio benessere fisico, psicologico ed educativo, può dunque essere considerata accertata. 8.2. Risulta pure un fattore di pericolo per la minore il fatto che i suoi genitori, a fronte di tali riscontri,

abbiano sempre in qualche modo sminuito l'evidenza e la gravità della situazione (cfr. rapporto UAP 1.2.2021 " Osserviamo come la tendenza del signor RE 3 sia quella di negare/banalizzare le difficoltà con la figlia e le proprie, in quanto genitore. Anche per quanto riguarda la propria situazione personale, il padre di RE 1 fatica a riconoscere le fragilità, con la conseguenza di non attivarsi nella ricerca di sostegni e con il rischio di una non tenuta della situazione. Questi aspetti, in prospettiva futura, destano preoccupazione e ci interrogano in merito alle reali capacità del signor RE 3 di accudire adeguatamente la figlia " e valutazione delle capacità genitoriali 14.9.2021 con riferimento particolare ai colloqui telefonici), omettendo di soppesare con la dovuta accortezza quanto stava accadendo, non accogliendo per tempo i suggerimenti proposti dalla rete (come un sostegno psicoterapeutico a favore del padre e della reclamante, cfr. rapporto UAP 1.2.2021 " Gli abbiamo quindi proposto di far capo al Servizio psico-sociale, ma il signor RE 3 si è recato per un solo appuntamento, non ritenendolo più necessario farvi capo " e rapporto UAP 17.10.2023 " Da valutare inoltre la necessità di ricorrere ad un sostegno terapeutico per RE 1. Riteniamo in effetti necessario che la ragazza possa beneficiare di un sostegno che la aiuti ad elaborare quanto vissuto negli ultimi anni e ad affrontare con più strumenti il percorso futuro. Tale proposta è stata fatta sistematicamente negli anni sia a RE 1 che al padre, trovando in entrambi il rifiuto "), tralasciando di informarsi sull'andamento scolastico della figlia RE 1 (cfr. incontro ARP 30.11.2023), di avvisare l'Istituto scolastico delle sue assenze, come pure di rendersi reperibili nei confronti della scuola e delle richieste di incontro con i docenti di sostegno (in particolare la madre). Tale atteggiamento di negazione e di mancata consapevolezza circa le loro criticità genitoriali emerge anche dal tenore dell'atto ricorsuale, sede in cui essi appaiono nuovamente minimizzare quanto commesso da entrambe le figlie e la rispettiva necessità di un percorso presso un luogo estraneo ai conflitti familiari, ritenendo l'Autorità di prime cure in parte responsabile dei comportamenti fuori controllo ascritti a RE 1, siccome essa non avrebbe " deciso di disporre alcuna misura a sostegno/protezione di RE 1 " e " emesso una decisione formale in luogo all'affidamento di RE 1 ", ciò che, a loro detta, " ha creato un vero proprio caos tra i genitori in conflitto, che i contendevano l'affidamento di RE 1, e per la minore che ne approfittava per eludere ogni genere di regola del Signor RE 3, sostenendo che quest'ultimo non avesse voce in capitolo " (cfr. pag. 14 del reclamo). Invero, come già evocato ai precedenti considerandi, gli atti costituenti i voluminosi incartamenti di RE 1 e di sua sorella maggiore _____, dimostrano che le problematiche familiari, così come l'alta conflittualità fra genitori, sono di vecchia data e non hanno fatto altro che acutizzarsi a fronte delle fasi evolutive delle figlie e della rispettiva incapacità di RE 2 e RE 3 di rispondere, in modo adeguato, ai loro bisogni educativi ed emotivi. Tutto quanto ciò, congiunto alla scarsa cooperazione dimostrata sinora dai genitori con i servizi sociali e con gli operatori scolastici, non può essere rimesso in dubbio dalla reclamante e costituisce un elemento di pericolo. 8.3. Sebbene le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo familiare debbano rimanere prioritarie, l'Autorità di protezione ha la facoltà di ordinare la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio qualora altri provvedimenti appaiano di primo acchito insufficienti o privi di chances di successo, come nel caso concreto. Già la perizia sulle capacità genitoriali datata 14.9.2021 aveva evidenziato l'indispensabilità del collocamento della minore qualora il padre non si fosse dimostrato collaborante e non avesse accettato gli aiuti proposti dall'Autorità di protezione. L'UAP medesimo ha segnalato la misura del ricovero fuori dalla famiglia quale opzione necessaria da percorrere per RE 1, essendo la sua situazione " sempre più preoccupante e

fuori controllo e i genitori non paiono riuscire a contenere gli agiti e a fungere da agenti protettivi” (cfr. rapporto UAP 9 e 29 gennaio 2024). Premesso che questa Camera ha già minuziosamente esposto e accertato al considerando 8.2 della presente sentenza i comportamenti acritici, a tratti disinteressati e poco collaborativi da parte di RE 2 e RE 3 nei confronti dell’Autorità di protezione, dei servizi sociali e degli operatori scolastici, giova evidenziare che, al di là di una eventuale responsabilità dell’uno o dell’altro o dell’esistenza di eventuali giustificazioni, il loro atteggiamento avrebbe impedito di fatto (e reso vani) la messa in atto di tutti quegli interventi protettivi, anche meno incisivi, in favore della minore che avrebbero potuto essere intrapresi a fronte della chiara situazione di disagio che si trascina da diverso tempo, da loro negata o minimizzata. Particolarmente e tenuto conto della complessità attuale della situazione, la figura di una curatrice educativa appare superflua e destinata all’insuccesso nella sua funzione, alla luce, soprattutto, dell’alta conflittualità fra genitori, ma anche delle loro difficoltà a comprendere i propri limiti genitoriali e della loro reticenza nei confronti dei supporti suggeriti dalla rete e dall’Autorità di protezione. In tal senso, il principio della proporzionalità non risulta dunque violato dall’Autorità di prime cure. 8.4. A tale proposito, va altresì rilevato che gli scritti datati 24.4.2024, 29.4.2024 e 6.5.2024 inoltrati a questa Camera con oggetto le fughe di RE 1 dal centro di accoglienza minorile e il suo desiderio di tornare a casa, rappresentano l’ennesimo segnale della sua incapacità di sottostare alle regole e ai limiti imposti dalle figure educative di riferimento, ciò che, a maggior ragione, rende inattuabile, allo stadio attuale della procedura, un suo rientro in famiglia. 8.5. Infine, corrisponde al vero che la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora di RE 1 è stata emanata dall’Autorità di protezione prima di richiamare e attendere una valutazione psicodiagnostica della minore e, se del caso, istituire a suo favore un sostegno terapeutico, come censurato dalla reclamante. A mente di questa Camera tale privazione – sebbene questa circostanza non emerga in modo chiaro ed esplicito dal tenore della decisione impugnata – deve essere tuttavia intesa di natura provvisoria sulla scorta di una situazione di pericolo, suscettibile di pregiudicare il benessere fisico, emotivo ed educativo della minore, che non poteva più protrarsi (“ I signori RE 2 e RE 3 sono provvisoriamente privati del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia RE 1... ”). La nuova Autorità di protezione investita (sede _____ di _____) è pertanto chiamata a espletare gli ulteriori approfondimenti istruttori necessari (quali, ad esempio, l’audizione della minore, una sua valutazione psicodiagnostica, la perizia sulle capacità genitoriale della madre, ecc...), di modo da permettere il più rapidamente possibile una definizione della fattispecie e del futuro prossimo di RE 1. Anche prima di tali esiti, a dipendenza dell’evolversi della fattispecie e dell’emergere di nuove circostanze rilevanti che potrebbero modificare la prognosi e la valutazione della situazione di pericolo ascritta alla minore (ad esempio una fattiva collaborazione dei genitori con i servizi, una loro presa a carico psicoterapeutica, un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità, ecc...), l’Autorità di protezione ha comunque la facoltà di adattare la propria decisione alle circostanze concrete con una nuova pronuncia di carattere cautelare. 9. Sulla scorta di tutte le considerazioni di cui sopra, la decisione dell’Autorità di protezione, presa nell’interesse prioritario della minore, merita conferma, mentre il reclamo di RE 1, coadiuvata dai genitori, deve essere respinto.

E. 10

Ai sensi dell’art. art. 314abis CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (cpv. 1), in particolare se il procedimento concerne il ricovero del figlio (cpv. 2 n. 1). Analogo principio

è sancito anche dall'art. 449a CC, applicabile in modo esteso al diritto di protezione del minore e dell'adulto (Steck, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 449a CC n. 4). Nel caso in cui la necessità emerga in sede di reclamo, spetta al giudice ordinare che l'interessato sia rappresentato da un curatore (Steck, Comm-Fam Protection de l'adulte, ad art. 449a CC n. 6 e 8).

E. 10.1

Nella fattispecie, questo giudice si è chinato sulla questione di ordinare una curatela di rappresentanza in favore di RE 1 nell'ambito del presente procedimento di reclamo, non ritenendo ancora necessario – alla luce di tutte le circostanze del caso e dei contenuti dell'impugnativa – procedere con una simile nomina a questo stadio. Tuttavia, come visto, considerata l'età della minore, la sua rispettiva capacità di esprimersi, con cognizione di causa, in merito al suo futuro, la collaborazione inizialmente dimostrata al progetto di collocamento (cfr. email _____ dell'8 e 12.2.2024) per poi interporre reclamo supportata dai genitori (firmanti la procura al legale della reclamante), in applicazione della summenzionata norma, l'Autorità di protezione competente è invitata a valutare – anche sulla base degli accertamenti che verranno esperiti fra cui l'ascolto della reclamante – l'istituzione di una curatela di rappresentanza in favore di RE 1 per il prosieguo del procedimento di prime cure.

E. 11

La reclamante postula l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti e della pacifica situazione di indigenza dei genitori di RE 1, la domanda può essere accolta.

E. 12

Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell'ammissione di RE 1 (e, di riflesso, di RE 2 e RE 3) al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, tali oneri sarebbero posti a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC). Tuttavia, viste le circostanze, si prescinde dal loro prelevamento. Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.